

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 01.04.2022

CAPO I DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Consiglio Comunale.

ART. 2 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la validità dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

CAPO II IL PRESIDENTE

ART. 3 PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Sindaco.
3. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, ne fa le veci il Consigliere Anziano.
4. Il Sindaco assume la presidenza del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la più alta cifra individuale.

ART. 4
POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, dirige i lavori, fa osservare i regolamenti, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza, quando necessario, di tre scrutatori da lui scelti. Assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta od ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi il Regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5
COSTITUZIONE

1. I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi consiliari con riferimento alle liste elettorali in cui sono stati eletti. Possono essere costituiti gruppi non corrispondenti alle liste di elezione, purché composti da almeno due Consiglieri.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere eletto, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
4. Entro la prima riunione del Consiglio neoeletto ciascun gruppo nomina un Capogruppo e ne comunica formalmente il nominativo al Segretario Comunale ed al Sindaco.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il Consigliere del gruppo che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. In caso di parità di cifra individuale il Capogruppo è individuato nel Consigliere più anziano in base all'età.

ART. 6
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco (Presidente) può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o Vice Sindaco o dal Consigliere anziano.
5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 7 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco che fissa il giorno e l'ora della seduta.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.

ART. 8 LAVORI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato in via ordinaria almeno per l'esame e l'approvazione del bilancio, del rendiconto e delle linee programmatiche di mandato.

ART. 9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno.

ART. 10 SEDUTE URGENTI

1. Il Consiglio Comunale è convocato in via d'urgenza quando si ritenga sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 11 SEDUTE SU DOMANDA DA PARTE DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale può riunirsi in via straordinaria su domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
2. In questo caso la domanda è presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti da trattare e degli eventuali motivi di riunione.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno l'oggetto o gli oggetti da trattare.
4. Qualora la domanda di convocazione venga presentata da Consiglieri Comunali in numero inferiore ad un quinto dei Consiglieri in carica, non potrà darsi corso alla richiesta.

ART. 12
AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio è effettuata, secondo le norme di legge, dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione può essere recapitato ai Consiglieri Comunali in uno dei seguenti modi:
 - a. mediante il Messo Comunale presso il domicilio del destinatario;
 - b. mediante telegramma o raccomandata indirizzati al domicilio del destinatario;
 - c. mediante consegna dell'avviso a mani all'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d. tramite posta elettronica certificata inoltrata verso un indirizzo istituzionale appositamente attivato dalla stessa Amministrazione Comunale per ogni singolo Consigliere che aderisca a tale procedura.
3. Al fine di rendere possibile il recapito degli avvisi di convocazione nelle modalità di cui alle lettere a) e c) dell'articolo che precede ogni Consigliere Comunale non avente domicilio nel Comune di Deruta, dovrà provvedere ad ivi eleggerlo dandone comunicazione scritta al Sindaco.
4. In mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Deruta, gli avvisi di convocazione del Consiglio e tutti gli atti riguardanti la carica, vengono depositati in segreteria comunale. In tale ipotesi il Consigliere viene informato a mezzo telegramma.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, nel sito istituzionale del Comune ed in locali aperti al pubblico almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza a cura dell'ufficio addetto alle pubblicazioni sotto la vigilanza del Segretario Comunale.
6. Nell'avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno, devono sempre essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e quello del deposito degli atti in visione.

ART. 13
TERMINI PER LA CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione in via ordinaria con accluso elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. I termini suddetti decorrono a partire dal giorno successivo alla comunicazione dell'avviso di convocazione e computando quello di svolgimento della seduta
3. Nei casi di convocazione in via straordinaria l'avviso deve essere recapitato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. I termini suddetti decorrono a partire dal giorno successivo alla comunicazione dell'avviso di convocazione e computando quello di svolgimento della seduta.
4. Nei casi di urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della riunione fissata.
5. In caso di seconda convocazione gli avvisi devono essere recapitati nei termini e nei modi previsti per la prima convocazione.
6. Nel caso invece sia preventivamente indicato in sede di prima convocazione il giorno della seconda, qualora la prima convocazione vada deserta, ai soli Consiglieri non intervenuti alla stessa verrà data quanto prima comunicazione con una delle modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
7. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il giorno e l'ora saranno stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, ed il Presidente dovrà far avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.
8. Il Presidente darà espresso avviso di quanto al punto che precede ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con il nome dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
9. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo

- e degli argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo.
10. Nel caso che, effettuati i recapiti degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti urgenti.
 11. Nel caso di convocazione in via d'urgenza o di aggiunta di provvedimenti all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso.
 12. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
 13. L'eventuale ritardato recapito dell'avviso di convocazione è comunque sanato quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 14 CONVOCAZIONE D'URGENZA

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza secondo quanto precisato all'art. 10.
2. Su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere stabilito che la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno sia differita al giorno successivo, dandone comunicazione ai Consiglieri assenti.

ART. 15 DEPOSITO E VISIONE DEGLI ATTI

1. I documenti relativi agli argomenti da trattare, consistenti negli atti d'ufficio e nelle proposte di deliberazione necessarie per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sia delle sedute ordinarie che straordinarie, obbligatoriamente corredate del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile, devono essere depositati, per opportuna visione da parte dei Consiglieri Comunali, nell'Ufficio Segreteria almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.
2. In caso di convocazione d'urgenza il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene comunque almeno 24 ore prima di quello fissato per l'inizio della seduta ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione. All'inizio della seduta i documenti devono essere portati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere può consultarli.
3. In ogni caso nessun argomento da trattare può essere sottoposto a deliberazione consiliare se non viene depositato, con tutti i documenti necessari, corredatei dei pareri obbligatori, per poter essere esaminato, almeno 24 ore prima di quella fissata per l'inizio della seduta, o, se pur depositato, sia carente di qualche documento, della proposta di deliberazione o di qualcuno dei pareri richiesti. Dell'impossibilità di sottoporre l'affare da trattare a deliberazione per il verificarsi delle situazioni di cui sopra, risponderà il responsabile dell'istruttoria.

ART. 16 L'ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli oggetti degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'Ordine del Giorno.
2. L'ordine del Giorno deve essere chiaramente compilato così da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che saranno trattati. Il Consiglio Comunale non può prendere in esame nessun argomento che non sia iscritto all'ordine del giorno.
3. L'Ordine del Giorno per il Consiglio è predisposto dal Sindaco.

4. Nell'ambito dell'ordine del giorno sono elencati distintamente, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 19.
5. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono stati iscritti nell'avviso di convocazione salvo spostamento effettuato mediante delibera da approvarsi con le modalità previste nello statuto e nel presente regolamento.

CAPO V LE ADUNANZE CONSILIARI

ART. 17 SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la Residenza municipale in apposita sala.
2. Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della Residenza municipale, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico.
3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nel caso di cui al comma 2 la riunione è possibile a condizione che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri Comunali sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
5. La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei Consiglieri, di atti, documenti ed informazioni inerenti il funzionamento del Consiglio.
6. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede deve essere esposta la bandiera dello Stato e della Comunità Europea.

ART. 18 SEDUTE PUBBLICHE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico all'interno del locale ove si svolge la seduta consiliare, chiunque può assistere alle adunanze purché privo di armi, bastoni od oggetti simili.
3. Il pubblico dovrà comunque rimanere in silenzio.
4. È consentita la ripresa e la diffusione dei lavori consiliari secondo disciplinare allegato sub. a) a questo Regolamento.

ART. 19 SEDUTE SEGRETE

1. La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico o privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, promozioni, o comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone, o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico

da far ritenere lesivo per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del suo Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, può restare in aula il Segretario Comunale, vincolato dal segreto d'ufficio.

ART. 20 VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. All'ora stabilita per la riunione il Presidente del Consiglio Comunale, unitamente al Segretario Comunale, si reca nella sala consiliare.
2. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Il Presidente si accerta che il numero dei Consiglieri presenti sia tale da renderla valida. Nel caso di mancanza del "quorum strutturale" si procederà secondo quanto previsto al comma 5 del presente articolo.
3. Ogni Consigliere che giunge dopo l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine delle adunanze, ne deve dare avviso al Segretario per l'annotazione a verbale.
4. Trascorsi 60 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta, ove nel frattempo il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente o, in mancanza, il Segretario Comunale, ne fa dare atto a verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti e dichiara deserta la seduta, rinviando all'adunanza di seconda convocazione.
5. Il Presidente nel corso delle sedute, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno degli stessi.
6. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea per una durata, a sua discrezione, da 10 a 15 minuti; dopo di che, disporrà un nuovo appello dei presenti. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare, ed è quindi legalmente sciolta. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

ART. 21 NUMERO MINIMO LEGALE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non si quantifica il quorum strutturale previsto dall'art. 32, comma 8, dello Statuto.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga un numero di consiglieri almeno pari a quello previsto dall'art. 32, comma 8, dello Statuto. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza. Parimenti, è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
5. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

ART. 22
SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad una adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.
3. Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la relativa adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".
4. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, nel caso che essa si renda necessaria, verrà data comunicazione ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
6. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
7. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie, per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.
8. Trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta dandosi atto di ciò a verbale con l'indicazione di quali erano i Consiglieri presenti.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione.
10. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza prevista per la prima convocazione.
11. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti consiglieri con avviso da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 23
ADUNANZE APERTE

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può indire l'adunanza aperta del Consiglio Comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o

atti che comportino spese, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Qualora tali adunanze si concludano con un voto, che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

CAPO VI DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 24 COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti critiche rilievi e censure ma essi devono riguardare atteggiamenti opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chiunque, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. È rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione che possono offendere l'onorabilità.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, rivolto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni mossegli, il Presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese, con la maggioranza prevista dallo Statuto.

ART. 25 NORME PER GLI INTERVENTI

1. I Consiglieri che intendono parlare durante una seduta ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un altro collega, alzando la mano.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
3. Ove ciò accada, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
7. Gli interventi dei Consiglieri in merito alle discussioni non devono superare cinque minuti per ogni Consigliere.
8. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola per non più di una volta.

ART. 26
TUMULTI IN AULA

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando non riprende il suo posto.
2. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, oppure scioglierla definitivamente. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato.

ART. 27
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete.
2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve sostare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio, e non deve turbare in alcun modo i lavori del medesimo.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, il quale li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della vigilanza urbana eventualmente coadiuvata dalla forza pubblica.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque fra il pubblico arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al secondo comma.
5. Gli espulsi non possono essere riammessi per tutta la durata della seduta.
6. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula.
7. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio come previsto nello statuto ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

ART. 28
AMMISSIONE IN AULA DI CONSULENTI

1. Il Segretario Comunale potrà disporre, sentito il Sindaco con appositi turni, la presenza degli uffici tramite idoneo personale, capace di fornire informazioni e reperire pratiche che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, onde fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, i consulenti ed i professionisti vengono congedati.

CAPO VII
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 29
COMUNICAZIONI - ORDINE DEI LAVORI

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente informa il Consiglio su eventuali fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. È data comunque facoltà ad ogni Consigliere di presentare al Presidente per iscritto, entro 10 minuti dall'inizio della seduta consiliare, comunicazioni aventi carattere di gravità ed urgenza, con lo scopo di informare al riguardo i Consiglieri.
3. Sarà facoltà del Presidente valutarne i contenuti e darne lettura al Consiglio Comunale subito dopo eventuali comunicazioni.

ART. 30

DISCUSSIONE

1. La discussione delle proposte iscritte all'Ordine del Giorno viene sottoposta a deliberazione nell'ordine di iscrizione.
2. Su giustificata richiesta del Presidente o anche di ciascun Consigliere possono essere proposti mutamenti nell'ordine di discussione.
3. Contro o a favore della suddetta proposta è ammesso a parlare un solo Consigliere per ogni gruppo. In caso di dissenso delibera il Consiglio Comunale, seduta stante, senza discussione.
4. La relativa votazione si effettua per alzata di mano. La proposta viene approvata se ottiene il voto favorevole unanime dei Consiglieri presenti.

ART. 31

DIVIETO DI DELIBERARE SU ARGOMENTI ESTRANEI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio Comunale non può discutere, né deliberare, su argomenti che non figurano iscritti all'Ordine del Giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata, senza che ciò comporti, l'adozione di deliberazione.

ART. 32

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con la relazione del Presidente o dell'Assessore delegato o dei relatori designati dalle Commissioni consiliari.
2. Se la proposta è avanzata da uno o più Consiglieri, gli stessi provvedono ad illustrarla.
3. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto trasmessa ai Consiglieri, prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

ART. 33

NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento all'Ordine del Giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire.
2. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, qualora nessuno richieda la parola,

la proposta viene messa in votazione.

3. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il tempo stabilito al precedente articolo 25.
4. Il Presidente e gli Assessori relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione.
5. A chiusura del dibattito, il Presidente o l'Assessore relatore intervengono per la conclusione.

ART. 34

GLI EMENDAMENTI

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte di deliberazione presentate.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi, poi con quelli modificativi, infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente.
5. Gli emendamenti per essere esaminati devono riportare gli stessi pareri prescritti per le proposte cui si riferiscono.
6. Nel caso in cui gli emendamenti vengono presentati prima della seduta, ma in tempi tanto stretti da non consentire l'acquisizione dei pareri sull'emendamento, l'esame dell'argomento non potrà proseguire, con rinvio ad altra seduta, a meno che la natura dell'emendamento sia di così scarsa incidenza da far sì che il Consiglio possa ritenere superflui i pareri tramite apposita votazione il cui "quorum funzionale" è costituito dal voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati all'Ente.
7. Parimenti si procederà nel caso in cui gli emendamenti vengano proposti durante la seduta e non sia possibile l'acquisizione dei pareri previsti.
8. In qualunque caso, in presenza di emendamenti, il Consiglio Comunale effettuerà votazioni preliminari su ciascuno di essi, con le quali, con il "quorum funzionale" previsto dall'ultimo periodo del precedente comma 6, esprimerà la volontà di procedere all'esame del medesimo, con la possibilità, quindi, di dover rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta secondo quanto specificato ai commi precedenti, o la volontà di reiezione degli emendamenti stessi.

ART. 35

QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi, precisandone i motivi; essa può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata, precisandone i motivi; essa può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione in merito. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di proseguire la discussione nel merito.
4. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

ART. 36
FATTO PERSONALE

1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccati sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

ART. 37
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Il Presidente, dopo che su di un argomento hanno parlato tutti Consiglieri aventi diritto e che ne hanno fatto richiesta, ed eventualmente il Presidente e/o gli Assessori relatori, dichiara chiusa la discussione.
2. La parola sarà quindi concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun gruppo.

ART. 38
RINVIO DELLA DISCUSSIONE

1. Le proposte formulate dal Presidente o dagli Assessori di rinviare la discussione di argomenti all’Ordine del Giorno sono sottoposte al voto del Consiglio.
2. Proposte di rinvio possono essere presentate anche dai Consiglieri, prima però che si chiuda la discussione sul merito.
3. Le proposte di rinvio sono discusse e poste in votazione immediatamente.

ART. 39
ORA DI CHIUSURA DELLE SEDUTE

1. L’ora entro la quale si concluderà la seduta deve essere stabilita dal Consiglio, su proposta del Presidente, al suo inizio. Il Consiglio può decidere, nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione dei soli argomenti iscritti all’ordine del giorno che hanno particolare importanza od urgenza, in relazione a scadenze perentorie.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

ART. 40
RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO

1. Qualora all’ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l’osservanza delle formalità di rito.
2. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all’Ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l’avviso di convocazione sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l’adunanza, che rimane “seduta di prima convocazione”.

CAPO VIII INTERROGAZIONI E MOZIONI

ART. 41 DIRITTO DI PRESENTAZIONE

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano l'attività del Comune e su tematiche inerenti la comunità locale.
2. Le interrogazioni e le mozioni debbono essere sempre presentate per iscritto al protocollo comunale, firmate dal proponente. Quando riguardano argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere trattate contemporaneamente.
3. Nessun Consigliere può presentare più di una interrogazione o mozione per una stessa seduta.
4. Non sono prese in considerazione le interrogazioni e le mozioni che siano redatte in termini sconvenienti o poco rispettosi.

ART. 42 CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o alla Giunta per sapere:
 - se una determinata circostanza sia vera;
 - se alcuna informazione su taluno fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta;
 - se una data informazione sia esatta;
 - se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

ART. 43 PRESENTAZIONI DI INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni da trattare in Consiglio Comunale vengono iscritte, in ordine cronologico di presentazione, all'Ordine del giorno dei lavori della prima seduta convocata dopo la loro presentazione o, eventualmente, di quella seguente.
2. Se i Consiglieri non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta la sola risposta scritta; tale risposta viene data dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 30 giorni dall'acquisizione dell'interrogazione al protocollo e l'interrogazione non viene iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.

ART. 44 LE MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta inerente le materie di competenza del Consiglio Comunale riguardanti tematiche inerenti la comunità locale. Essa si conclude con una risoluzione.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione è iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.
4. La discussione della mozione ha di norma luogo non oltre la seconda seduta consiliare successiva alla presentazione, oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa

alla mozione medesima.

5. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o nella parte conclusiva della seduta stessa.
6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto a conclusione del dibattito.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento.
8. La discussione della mozione è regolata dalle norme previste per la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 45

LA MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare, votando una deliberazione siano osservati la legge e il presente regolamento.
2. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

ART. 46

DISCUSSIONI DELLE INTERROGAZIONI

1. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni e le mozioni. Le interrogazioni vengono trattate nell'ordine cronologico di presentazione.
2. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
3. Per la trattazione delle interrogazioni in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
 - a. il presentatore illustra la richiesta;
 - b. il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c. il presentatore ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
4. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
5. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo o il conto consuntivo e in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all'Ordine del Giorno la trattazione delle interrogazioni.
6. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento già iscritto all'Ordine del Giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento cui si riferiscono.

ART. 47

TRASFORMAZIONE DELL' INTERROGAZIONE IN MOZIONE

1. Ove l'interrogante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può presentare una mozione che sarà iscritta all'Ordine del Giorno secondo le disposizioni che precedono in questo regolamento.
2. Se l'interrogante non si avvale di tale facoltà la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

CAPO IX GLI SCRUTATORI

ART. 48 NOMINA ED ATTRIBUZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, e accertato il "quorum strutturale", il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni segrete.
2. La minoranza, ove presente, deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori con un proprio Consigliere.
3. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
4. Il Presidente assieme agli scrutatori procede al conteggio dei voti che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
5. Ove vi siano contestazioni o manchi accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
6. Le schede di votazione risultanti regolari dopo la proclamazione dei risultanti vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione dandone atto nel verbale.
7. Le schede contestate od annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
8. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Nelle votazioni palesi, non è necessario l'intervento degli scrutatori.
10. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente, e con l'intervento degli scrutatori se il Presidente lo ritiene opportuno.

CAPO X LE VOTAZIONI

ART. 49 FORME DI VOTAZIONE

1. L'espressione di voto normalmente è palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.
2. Le deliberazioni, a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone, debbono essere adottate a scrutinio segreto.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno un Consigliere e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

ART. 50
VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano peralzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbi o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

ART. 51
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "SI" e del "NO".
2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 52
ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - La votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento e prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso.
 - La votazione sulla proposta di sospensione di un argomento si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi su di essa, per non più di dieci minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo.
 - Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: emendamenti soppressivi; emendamenti modificativi; emendamenti aggiuntivi. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vanno esclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato. Ogni proposta comporta distinta votazione.
3. Per i regolamenti ed il bilancio le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - Per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte con le modalità previste per gli emendamenti, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.
 - Per il bilancio, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri, con le modalità previste per gli emendamenti. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto

dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

ART. 53

VOTAZIONI SEGRETE

1. Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
2. Le schede distribuite devono essere in bianco, con dicitura a stampa e timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature o abrasioni che possono costituire segno di riconoscimento.
3. Se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta di persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.
5. Quando le leggi, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi debba esserci una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze consiliari e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.
6. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.
7. Nel caso in cui le modalità di votazioni comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, con le modalità di cui all'art. 32 dello Statuto.
8. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Conferenza dei Capigruppo, la quale formula, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alla decisione del Consiglio, contenendo la discussione nel limite dei 10 minuti.
9. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
10. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
11. Terminata la votazione, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti, e comunica al Consiglio il risultato.
12. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente affinché se ne prenda atto a verbale.
13. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
14. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
15. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

ART. 54
ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza prevista dall’art. 32 dello Statuto. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
3. Le schede bianche, le nulle e le non leggibili, si computano nel numero dei presenti per determinare la maggioranza.
4. Una proposta si intende approvata o respinta quando riporti un numero di voti favorevoli o contrari pari al quorum funzionale previsto all’art. 32 dello Statuto. In qualsiasi altro caso, la votazione è da considerarsi inefficace.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in adunanza successiva.
6. Dopo l’annuncio dei voti riportati a favore e contro del provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula “Il Consiglio ha approvato” oppure “Il Consiglio non ha approvato” oppure “la votazione è inefficace”.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

ART. 55
DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

CAPO XI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL VERBALE

ART. 56
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALL’ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio e su richiesta del Presidente può intervenire per esercitare le proprie funzioni consultive, referenti sullo stato del procedimento amministrativo dell’atto in questione, e di assistenza in ordine della conformità dell’azione amministrativa in materia di competenza, forma e procedura alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione. Qualora la richiesta di intervento comporti, a giudizio del Segretario Comunale, un approfondimento

normativo e giurisdizionale, il Segretario Comunale farà presente la cosa, ed il Presidente deciderà se procedere all'approfondimento per tutto il tempo ritenuto necessario dal Segretario Comunale, sospendendo la seduta, o se proporre il rinvio della discussione ad altra seduta nella quale il Segretario Comunale potrà svolgere il proprio intervento.

ART. 57

VERBALE IN FORMATO DIGITALE E RESOCONTO SEDUTE

1. Il processo verbale delle adunanze, firmato digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Comunale, è l'atto pubblico che documenta la volontà del Consiglio Comunale, nella forma di deliberazione, e contiene: gli estremi numerici e temporali dell'atto, il suo oggetto, l'intestazione dell'organo deliberante, i riferimenti normativi, la narrativa sintetica dei fatti, la motivazione, i pareri, la votazione, il dispositivo.
2. Il resoconto degli interventi fatti dai Consiglieri nel corso delle sedute del Consiglio Comunale è oggetto di integrale registrazione in formato digitale: il file di ogni seduta di Consiglio Comunale viene conservato in apposita cartella informatica e firmato digitalmente dal Segretario Comunale. La registrazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune, al fine di consentirne la disponibilità a tutti coloro che facciano accesso. Non si procederà alle trascrizioni dei verbali dei resoconti degli interventi che verranno conservati in formato esclusivamente digitale.
3. In caso di decisioni in "seduta segreta" non si procederà alla pubblicazione della registrazione del file del resoconto in formato digitale sul sito istituzionale ma esso verrà conservato agli atti nella cartella informatica contenente tutti i file delle sedute.

ART. 58

ASTENSIONE FACOLTATIVA ED OBBLIGATORIA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri ed il Presidente hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
2. Gli astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta.
3. I Consiglieri ed il Presidente debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Gli astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendo il Segretario per la registrazione a verbale.
5. I Consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

CAPO XII

COMMISSIONI CONSILIARIE PERMANENTI

ART. 59

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con apposita deliberazione.
2. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri Comunali in numero di cinque, secondo un criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e garantendo la presenza della minoranza.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.
5. Le sostituzioni di cui sopra si effettuano in quanto possibile, senza pregiudizio per il funzionamento della commissione.

ART. 60

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente ed il Vicepresidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dal Consiglio Comunale, nella stessa riunione, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti. La Presidenza di una commissione e la Vice-Presidenza di un'altra spettano ai gruppi di minoranza.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle riunioni e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta degli altri membri della Commissione.

ART. 61

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
2. Le sedute delle Commissioni sono segrete.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

ART. 62
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico. Dei risultati viene preso atto con apposita deliberazione consiliare.

ART. 63
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale individuato dal Sindaco o, in caso di sua assenza, da un membro della Commissione.

CAPO XIII
COMMISSIONE SPECIALE

ART. 64
COMMISSIONE D'INCHIESTA

1. Su proposta della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica anche a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare indagini sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi, dai Responsabili degli uffici e servizi.
2. La Deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione, composta da rappresentanti di tutti i gruppi in modo proporzionale nominati a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio, possono far parte esperti esterni. Il provvedimento di nomina è adottato con votazione segreta, per quanto riguarda la nomina del Presidente si rinvia a quanto disposto dal precedente art. 60.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente gli uffici mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi. La richiesta è effettuata con modalità e tempi che non intralcino il lavoro degli uffici.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari, per l'espletamento dell'incarico

ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore civico, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Nella relazione del Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che sono risultati, direttamente, od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono conservati nell'archivio dell'ente.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.